

RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 287 - 1944

Conto Corrente con la Posta

Anno 85° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Sabato 9 Dicembre 1944 - XXIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I	{	Annuo	L. 100	Gazzetta Ufficiale Parte II	{	Annuo	L. 60
e supplementi ordinari		Semestrale	> 50			Semestrale	> 30

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (ortaggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50
Prezzo di vendita dei fascicoli separati: Pubblicati el 1944 L. 2 a copia, anteriormente al 1944 prezzo doppio.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale d'Italia» è di L. . . . r gli annunci giudiziari o di L. 3, per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 30 per gli annunci giudiziari o di L. 50 per gli altri annunci.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 0, o su carta uso bollo per quelli che in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla cassadati bollo.

Qua lora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentite per ogni rigo ed il calcolo dei rigi sarà ottenuto moltiplicandolo per 1,25 il numero dei rigi o degli spazi di

rigi occupati dal testo, esclusa, non s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale d'Italia» del giorno «foriale» immediatamente successivo alla ricezione.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 o/o.

Inoltre, agli effetti della legge sulla tassa di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dall' 1,50 o/o comprensiva della tassa di bollo per quietanza o del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Le richieste di abbonamento e inserzioni devono essere indirizzate alla Libreria dello Stato - Via Luigi Cadorna, 9 - Brescia, accompagnate da relativo importo il cui versamento può essere versato sul conto corrente postale n. 17-14554. Anche presso il negozio della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 è in vendita la «Gazzetta Ufficiale d'Italia» e si accettano abbonamenti e avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 Agosto 1944-XXII, n. 834.

Funzionamento delle Commissioni arbitrali centrali per gli infortuni in agricoltura e per le assicurazioni sociali. Pag. 2003

DECRETO INTERMINISTERIALE 10 Giugno 1944-XXII, n. 835.

Norme per la concessione ed erogazione dei contributi e per la procedura di recupero di cui al R.D.L. 18 febbraio 1943-XXI, n. 39. Pag. 2004

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 30 Ottobre 1944-XXIII.

Proroga dei poteri conferiti al Commissario della S. A. Cooperativa di Consumo «La Galliatense». Pag. 2006

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 18 Novembre 1944-XXIII.

Nomina del Presidente del Comitato Industriale dell'Elettricità. Pag. 2006

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle Finanze - Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza: Bollettino della estrazione di cartelle 4,50% ordinarie emesse in dipendenza del R.D.L. 5 novembre 1937-XVI, n. 1900. Pag. 2006

LEGGI E DECRETI

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 Agosto 1944-XXII, n. 834.

Funzionamento delle Commissioni arbitrali centrali per gli infortuni in agricoltura e per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA CORPORATIVA
di concerto con

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA

E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i decreti del Duce 8 ottobre 1943-XXI e 18 gennaio 1944;

Viste le norme che regolano i giudizi davanti alle Commissioni arbitrali centrali per gli infortuni in agricoltura e per le assicurazioni sociali;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1944-XXII n. 443 che istituisce le Commissioni predette presso la sede attuale del Ministero dell'Economia Corporativa;

Considerata la situazione derivante dalla occupazione nemica di Roma ove avevano sede le Commissioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto interministeriale 8 maggio 1944-XXII n. 443 è sostituito dal seguente:

«Il funzionamento delle Commissioni centrali costituite presso il Ministero dell'economia corporativa in Roma in forza di precedenti decreti emanati ai sensi dell'art. 15 del D. L. luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1450 e dell'art. 26 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3184 è sospeso fino a nuova disposizione».

Art. 2.

Il periodo che si estende dal 4 giugno 1944 fino al quindicesimo giorno dopo quello di entrata in vigore del presente decreto non è computabile agli effetti del decorso dei termini.



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 9,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 287 - 1944

Testo in lingua italiana, Pag. 4

Condizioni buone